

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattro dicembre duemilaventi in Napoli alla  
Via Scarlatti n. 67 alle ore diciotto e trenta

4 dicembre 2020

Innanzi a me **ALESSANDRA IANUARIO**, notaio in Casoria  
iscritta nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre  
Annunziata e Nola, con studio alla S.S. 87 Sannitica Km 7 +  
750,

SI E' RIUNITA

l'assemblea totalitaria della società "LA CALIFORNIA DI  
GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.", con unico socio e sede in Volla  
(NA) alla Via Palazziello Box n. 30 - Frazione Località  
Lufrano - C/O Il Centro Agro Alimentare, capitale sociale di  
Euro 119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero zero),  
interamente versato, codice fiscale, partita iva e n.ro di  
iscrizione nel Registro Imprese di Napoli 01603290634,  
iscritta al R.E.A. di Napoli con il n.ro 313239, per  
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della denominazione sociale;
- 2) Conseguenziale modifica dell' articolo 1 dello statuto  
sociale;

E' PRESENTE

l'Amministratore unico Giuseppe Galluccio, nato a Napoli, il  
19 ottobre 1973, domiciliato per la carica presso la sede  
della società.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità  
personale io notaio sono certa, mi chiede di redigere questo  
verbale.

Aderendo dò atto che assume la presidenza  
dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto  
sociale, l'Amministratore unico Giuseppe Galluccio, il quale,

CONSTATATO

--- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato  
dal socio unico Giuseppe Galluccio, titolare di una quota  
di Euro 119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero zero)  
pari al 100% del capitale sociale;

--- che è presente l' Amministratore unico;

--- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione  
degli argomenti posti all'ordine del giorno;

ACCERTATA

l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad  
intervenire in assemblea

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea totalitaria, ed apre  
la discussione sui punti posti all'ordine del giorno.

Prendendo la parola il Presidente espone all'assemblea  
che appare opportuno semplificare la denominazione sociale

eliminando il riferimento alla persona di Galluccio Giuseppe ed inserendo la dicitura "DISTRIBUTION", onde adeguare la denominazione stessa all'attività che la società realmente svolge; propone, dunque, di modificare la denominazione da "LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L." in "LA CALIFORNIA DISTRIBUTION S.R.L."

Lo stesso precisa, inoltre, che se la proposta di modifica della denominazione testè formulata fosse accolta, sarebbe necessario modificare il testo dello statuto sociale esclusivamente per quanto riguarda l'articolo 1, di cui dà lettura all'assemblea nella versione aggiornata.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

=I=

di modificare la denominazione sociale da quella attuale "LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L." in "LA CALIFORNIA DISTRIBUTION S.R.L."

=II=

di modificare come segue l'articolo 1 dello statuto:

**Art. 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione

"LA CALIFORNIA DISTRIBUTION S.R.L."

=III=

di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale limitatamente alla modifica testè apportata, testo del quale il Presidente ha dato lettura, limitatamente all'articolo modificato, all'assemblea e che, nella versione aggiornata, si allega a questo atto sotto la lettera "A";

=IV=

di conferire all'Organo Amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione di quanto deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, in parte scritto di mio pugno su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive.

F.TO: GALLUCCIO GIUSEPPE

NOTAIO ALESSANDRA IANUARIO (sigillo).

Allegato "A" all'atto n.2220 della raccolta

### **STATUTO**

**Art. 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione

"LA CALIFORNIA DISTRIBUTION S.R.L."

**Art. 2)** La società ha sede legale in Volla (NA) - Località Lufrano all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà aprire stabilimenti, magazzini, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la delibera dell'assemblea dei soci.

**Art. 3)** La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

**Art. 4)** La società ha per oggetto:

**A)** l'attività di intermediazione, commercializzazione, distribuzione, fabbricazione, produzione, valorizzazione e promozione, dei prodotti dell'agricoltura (compresi i prodotti della pesca), dei prodotti dell'artigianato, dei prodotti dell'industria e dei servizi, di provenienza regionale, nazionale ed internazionale. La società svolge la propria attività nei mercati dell'Unione Europea, nei mercati internazionali ed extra U.E., per conto proprio e/o di imprese commerciali terze. La società potrà acquistare, lavorare, conservare, trasformare, commercializzare e promuovere tutti i prodotti e le materie di cui sopra, per conto proprio e per conto di tutte le imprese previste dall'art 2195 del Codice Civile, e comunque a titolo esemplificativo e non esaustivo, per conto di: produttori singoli e/o associati, cooperative agricole, artigiane e di lavoro, loro consorzi, grande distribuzione organizzata, ipermercati e supermercati, dettaglianti del settore alimentare e non, enti pubblici e privati, ristoranti alberghi, mense, fast-food, industria di trasformazione alimentare e non, agenti di vendita e di commercio, commissionari e mediatori.

Allo scopo di creare una rete capillare di vendita la società potrà realizzare piattaforme mercantili e attività logistiche per la distribuzione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti: agricoli - alimentari - non alimentari - macchine strumentali e manufatti industriali e di tutti i suoi prodotti: trasformati, mediati, distribuiti, confezionati, imballati, assemblati e commercializzati. Essa potrà istituire uffici di rappresentanza, punti vendita al dettaglio e

all'ingrosso, piattaforme mercantili per la distribuzione delle merci, opifici industriali per la fabbricazione dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di materie prime di origine agricola o minerarie, compresi gli oli minerali.

La Società potrà costituire soggetti giuridici - economici per la realizzazione di imprese, e/o procedere all'acquisto ed alla locazione di aziende, aventi sede in tutti i Paesi aderenti all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), all'Unione Europea ed a tutte le Organizzazioni Internazionali dedite alla cooperazione ed allo sviluppo economico degli Stati aderenti ad esse, situate nelle Aree del Nord America, Centro America, Sud America, Est Europeo e Russia, Asia Continentale ed Oceanica, Africa e Australia, riconosciute dall'Unione Europea e dallo Stato Italiano. Pertanto la società potrà costituire in proprio, partecipare al capitale o rilevare aziende situate in tutte le aree geografiche anzidette, attraverso la partecipazione, la costituzione e la creazione di imprese istituite in forma societaria, in joint venture o la partecipazione ad un Gruppo internazionale di interesse economico istituito tra imprese appartenenti sia alla stessa area geografiche, sia ad aree continentali diverse. A tale scopo potrà far ricorso o usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla SIMEST, ICE, SACE e da tutti gli organismi Comunitari e Nazionali dediti all'assistenza: legale, commerciale, finanziaria, assicurativa e di sviluppo aziendale, delle imprese italiane che operano sui mercati internazionali. A tale scopo la società potrà porre in essere, anche con la stipula di contratti di franchising o locazioni commerciali, strategie di marketing mediante la realizzazione di azioni per la promozione qualitativa e la penetrazione mercantile dei suoi prodotti, dette aziende potranno essere costituite sia nell'unione europea che fuori u.e;

**B)** l'attività di produzione, raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e intermediazione di prodotti agricoli ed alimentari in generale, per conto proprio e/o di imprese terze. A tale scopo e a carattere esemplificativo e non esaustivo, la società potrà svolgere: l'attività agricola di produzione, su terreni in proprietà e in affitto attuata secondo le tecniche agricole più moderne, che attualmente governano l'agricoltura; defogliazione, asportazione di polvere e residui antiparassitari, selezione con scarto prodotto avariato, lavaggio, ceratura, calibratura, incassetamento a peso predeterminato con possibilità di selezione cromatica; confezione fuorilinea in contenitori di plastica, cartone e legno con avvolgimento su celophan; incarto singolo fuori linea per agrumi; taglio, imbustamento di prodotti agricoli pronti per essere cucinati e/o conditi; conservazione

di prodotti agricoli freschi; trasformazione di prodotti agricoli alimentari e non alimentari; conservazione refrigerata di prodotti agricoli manipolati, trasformati, e/o imballati; agriturismo; lavori di giardinaggio. La società potrà stipulare sia in Italia che all'estero contratti e intese di fornitura pluriennali con produttori agricoli e/o imprese operanti nei settori in cui essa opera sia per assicurarsi il prodotto da lavorare o trasformare, sia allo scopo di garantire ai suoi fornitori la continuità del rapporto sottoscritto;

**C)** l'attività di produzione e trasformazione di: prodotti alimentari e non alimentari, macchine strumentali e industriali per conto proprio e/o di imprese industriali terze. Trasformazione delle produzioni agricole e non agricole, utilizzando le materie prime ricavate: dall'attività di allevamento del bestiame (prodotti del latte e delle carni di tutti i tipi), dall'attività della silvicoltura (prodotti del legno e di suoi derivati, quali ad esempio la carta) dall'attività di coltivazione dei fondi (prodotti ortofrutticoli, prodotti per la produzione di tessuti, farinacei, prodotti del frantoio e degli oli vegetali, della vinificazione e della distillazione) dall'attività delle cave e delle torbiere, dei giacimenti minerari e petroliferi (pietre, laterizi, torbe per la produzione di cemento e di tutti i prodotti per la costruzione di fabbricati, metalli di tutti i tipi anche preziosi, prodotti derivanti dai processi di raffinazione dei petroli). Dette materie prime saranno utilizzate dalla Società per la fabbricazione di: prodotti alimentari destinati al consumo umano ed animale, bevande alcoliche e analcoliche, spezie, tessuti, manufatti del legno e prodotti utilizzati per la cura delle persone, animali e cose, prodotti dell'edilizia industriale e civile, prodotti utilizzati per la costruzione di macchine ed impianti, nonché, loro parti o accessori, tutti i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

**D)** l'attività di gestione di magazzini e depositi per merci e prodotti alimentari e non alimentari, di magazzini frigoriferi ed altri eventuali servizi affini per generi alimentari e non alimentari, nonché l'attività di imballaggio ed assemblaggio per conto terzi comprendenti o meno un processo automatizzato: riempimento di lattine e bottiglie, etichettatura, marcatura e stampa, confezionamento pacchi e pacchetti regalo, assemblaggio di macchine strumentali e industriali;

**E)** l'attività di commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari di tutti i generi, in strutture di piccola, media e grandi dimensioni: negozi, supermercati, ipermercati, gallerie e/o parchi commerciali; l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, e di beni immateriali utilizzando la forma del commercio

elettronico, nonché, l'attività di vendita di prodotti alimentare e non alimentare mediante l'ausilio di distributori automatici da piazzare in locali aperti al pubblico;

**F)** l'attività di trasporto merci per conto proprio e per conto di terzi, per terra, per acqua e per aria. Essa potrà svolgere trasporti di merci (alimentari e non alimentari), prodotti (solidi, liquidi, gassosi), animali e persone, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo per il trasporto terrestre, aereo e marittimo. Essa potrà svolgere attività ausiliare dei trasporti, quali ad esempio: servizi di movimentazione merci per le ferrovie, poste, aeroporti, interporti e porti, nonché, l'attività degli intermediari dei trasporti, (agenzie di trasporto e spedizionieri); attività di recapito plichi e pacchi per conto terzi;

**G)** l'attività turistico-alberghiera e l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. Essa potrà svolgere l'attività di albergo e motel con o senza ristorante, ostelli per la gioventù, rifugi di montagna, campeggi e aree per roulotte, villaggi turistici agriturismo, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, bar e caffè, gelaterie, enoteche con somministrazione, mense e forniture di pasti preparati e/o confezionati;

**H)** l'attività di istruzione - formazione professionale ed imprenditoriale, nonché, l'attività di ricerca & sviluppo: la Società potrà collaborare o costituire scuole medie superiori ad indirizzo commerciale, industriale, agricolo e dei servizi per la formazione di giovani imprenditori, lavoratori subordinati ed autonomi in tutti i settori previsti dalla legge e dal presente oggetto sociale, anche, aderendo a programmi banditi dall'unione europea, stato, regioni, enti locali aventi lo scopo della formazione professionale dei giovani da avviare al lavoro. La società potrà esercitare l'attività di ricerca & sviluppo nei settori delle telecomunicazioni, informazione, informatica, economico-finanziaria, medici, fisici e in tutti gli altri settori previsti dal presente oggetto sociale istituendo propri centri di ricerca, o mediante la costituzione, insieme alle Università, Centri Scientifici, ed Imprese che operano nel settore della Ricerca e dello sviluppo di Associazioni temporanee di Scopo (ATS) e di ATI (Associazione Temporanee di Imprese);

**I)** l'assunzione di appalti indetti da Enti Pubblici, da Enti Privati e da Privati, relativi alla costruzione, ricostruzione, demolizione e riparazione di tutte le opere in terra, murarie, in cemento armato, marittime, stradali, idrauliche (acquedotti, fognature etc.) e in generale l'assunzione di appalti relative a tutte le opere previste dalla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

- J)** l'assunzione, anche in concessione, e la gestione in proprio o in associazione o società con enti pubblici, enti privati e privati di : beni, opere e servizi anche pubblici o di interesse pubblico;
- K)** costruzione, ricostruzione, riparazione, gestione, demolizione di fabbricati, civili e industriali, anche allo scopo della rivendita. L'acquisto e la vendita di suoli edificatori, costruzioni di piste di atterraggio; costruzione e la vendita di posti barca e in genere di beni immobiliari; realizzazione, compravendita e la gestione di complessi residenziali, commerciali, turistici, ricreativi e sportivi;
- L)** trasporto aereo, marittimo e terrestre di persone e cose per conto proprio e di terzi;
- M)** l'esercizio di cave e miniere e la lavorazione dei loro prodotti;
- N)** l'esercizio dell'industria boschiva e della lavorazione e commercio del legno e di quanto altro affine, inerente e connesso;
- O)** l'esercizio dell'industria per il confezionamento e applicazione di conglomerati bituminosi e cementiti, la costruzione di manufatti in cemento e laterizi;
- P)** l'esecuzione di lavori agricoli;
- Q)** la progettazione, consulenza e direzione di lavori in genere, avvalendosi di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dalla legge;
- R)** la rappresentanza nazionale ed estera di ditte industriali e commerciali;
- S)** il finanziamento e coordinamento tecnico delle società ed enti nei quali partecipa;
- T)** l'acquisto, la ristrutturazione, la manutenzione o il recupero, al fine della successiva rivendita, per conto proprio e/o di terzi, di edifici civili e di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, sportive, sociali, ricreative, direzionali ed affini, nonché, partecipare a gare ed aste per l'assegnazione, l'acquisto, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di qualsiasi destinazione ed uso;
- U)** la locazione dei beni immobili di proprietà, ad uso abitativo o destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, direzionali ed affini, mediante la stipula di contratti di affitto con terzi;
- V)** l'acquisto di aree e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la realizzazione sugli stessi di qualsiasi tipo di costruzione e la eventuale vendita, in blocco o frazionata, delle costruzioni stesse;
- W)** l'attività di impiantistica prevista dalla legge 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni: elettrica ed elettronica, idraulica e condutture di gas, di riscaldamento e condizionamento;
- X)** l'attività di costruzione strade ed autostrade, strade

ferrate, ponti e viadotti, gallerie, acquedotti.

In relazione al proprio oggetto sociale, la società potrà partecipare a tutti i bandi, le gare ed i concorsi, istituiti con leggi e regolamenti dell'Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali, dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, degli Enti Locali e di qualsiasi altro Ente di diritto Pubblico e/o Privato controllato e/o diretto da Istituzioni: dell'Unione Europea, Statali, Regionali, Provinciali, Locali e Società con capitale pubblico, privato o misto, diretti all'ottenimento e/o alla concessione di contributi o incentivi in conto capitale, in conto interessi e/o in conto credito di imposta. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché, compiere operazioni di finanza ordinaria e/o agevolata unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, con divieto delle attività rivolte nei confronti del pubblico e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 385/1993.

**Art. 5)** Il capitale sociale è di **119.000,00 (centodiciannovemila/00)** suddiviso in quote ai sensi di legge. Le quote sono nominative. Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci mediante nuovi conferimenti ovvero imputando a capitale le riserve e/o altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In caso di aumento del Capitale, mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute. Ai soci che ne facciano contestuale richiesta, all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento del capitale, non sottoscritto dagli altri soci, in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

**Art. 6)** Le quote di partecipazioni sono liberamente trasferibili dal socio al coniuge, parenti od affini entro il secondo grado. Il socio che intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne notizia con lettera raccomandata, precisando il prezzo della cessione e le generalità dell'acquirente all'Organo Amministrativo il quale a sua volta ne darà comunicazione agli altri soci. Questi, a parità di condizioni, hanno il diritto di



prelazione per l'acquisto della quota di partecipazione offerta, in proporzione della quota di partecipazione rispettivamente posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. La prelazione può essere esercitata per la totalità anche da un solo socio, qualora gli altri rinunciano alla prelazione. Entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono o meno esercitare il diritto di prelazione. Scaduto tale termine senza nessuna risposta, si intenderà che vi abbiano rinunciato.

**Art. 7)** Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, salvo delibera assembleare. In ogni caso per l'erogazione dei finanziamenti devono osservarsi le disposizioni della deliberazione del C.I.C.R. del 3/3/1994.

**Art. 8)** In caso di morte di uno dei soci la società, con delibera dei soci, adottata a maggioranza assoluta del Capitale Sociale, con esclusione della quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o ai legatari o se continuare con gli stessi. In quest'ultima ipotesi, gli eredi o legatari, se sono più di uno, dovranno nominare un Rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, e nominato con le modalità di cui agli Artt. 1105 e 1106 del C.C.. In caso di recesso del socio e/o di liquidazione della quota agli eredi del socio defunto si applica l'Art. 2473 C.C..

La liquidazione della quota agli eredi del socio defunto o al socio che recede deve essere effettuata dalla Società entro un anno - senza interessi - dall'avvenuto decesso o dalla comunicazione del recesso in base alla situazione patrimoniale della società al momento del decesso o alla comunicazione del recesso tenuto conto del valore di mercato incluso l'avviamento.

**Art. 9)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'Art. 2479 del C.C..

Le decisioni dei soci possono essere adottate, a discrezione dell'Organo amministrativo e nel rispetto dell'art.2479 C.C., mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. I documenti sottoscritti dai soci devono contenere con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora l'organo amministrativo si dovesse avvalere di tale facoltà dovrà inviare, tramite raccomandata a.r. o fax o e-mail, ai soci la relativa documentazione specificando espressamente le

modalità di risposta ed il socio, entro cinque giorni dalla ricezione della stessa, dovrà manifestare la propria volontà mediante atto scritto da inviare secondo le modalità stabilite nella comunicazione all'organo amministrativo. In caso di mancata risposta, decorsi i cinque giorni il socio sarà considerato astenuto. Tutta la documentazione va conservata agli atti della società a cura dell'organo amministrativo. Le predette decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai n.ri 4) e 5) dell'Art. 2479 C.C. nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

**Art. 10)** Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, ed anche ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

**Art. 11)** L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata o telegramma o fax o e-mail, spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono altresì valide le assemblee totalitarie anche in difetto di convocazione.

**Art. 12)** Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci. E' ammessa la rappresentanza ai sensi e nei limiti dell'art.2372 C.C.. Spetta al Presidente dell'assemblea constare il diritto di intervento all'assemblea stessa anche per delega.

**Art. 13)** L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, da uno degli amministratori ovvero dal Presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice - presidente, e, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci e, se egli lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal

notaio, nei casi di legge.

**Art. 14)** L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'art.2479 bis C.C..

**Art. 15)** La società può essere amministrata alternativamente:

-da un amministratore unico;

-da due amministratori con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile;

-da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri.

L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e ne stabilisce la durata.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, essi restano in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni. In caso di revoca senza giusta causa essi non hanno diritto ad alcun risarcimento dei danni. Spetta all'assemblea dei soci, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

**Art. 16)** L'elezione del Presidente del C.d.A. spetta all'assemblea, mentre, se questa non vi provvede, il Vice Presidente può essere eletto anche dal Consiglio che potrà anche nominare un segretario da scegliersi tra i consiglieri o anche tra estranei al Consiglio.

**Art. 17)** Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un terzo dei suoi membri o da almeno due membri del Collegio Sindacale se istituito. La convocazione del consiglio, sarà fatta dal presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma spedito tre giorni prima al domicilio di ogni consigliere e di ogni sindaco effettivo. Anche in mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri e sempre che siano stati tempestivamente avvertiti i membri del Collegio Sindacale

**Art. 18)** Le deliberazioni del C.d.A. sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e devono risultare da verbali che trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

**Art. 19)** L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, attribuiti dalla esclusiva competenza dell'assemblea

o della decisione dei soci.

L'Organo Amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 20)** L'Amministratore Unico, o i due amministratori con firma congiunta o disgiunta, o il Presidente del C.d.A., hanno la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione. La firma sociale e la rappresentanza della società compete anche ai membri del C.d.A. forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. Il socio unico se esercita i propri poteri a mezzo di rappresentante, dovrà rilasciare procura conferita nella forma prevista per il verbale dell'assemblea dei soci. Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di competenza dell'assemblea devono risultare da atto trascritto sul libro verbali assemblee dove devono anche essere trascritte le decisioni del socio unico sulle materie di competenza dell'assemblea dei soci risultanti da atto pubblico.

**Art. 21)** Il Collegio Sindacale, se nominato o dove la sua istituzione sia obbligatoria per legge, si compone di tre membri effettivi, fra cui il presidente, e di due membri supplenti, che durano in carica tre esercizi. Nel caso di mancata istituzione del Collegio Sindacale, ogni socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. L'emolumento spettante ai Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

**Art. 22)** L'Assemblea dei Soci può nominare un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile e decade dall'Ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro Imprese della nomina del Collegio Sindacale.

**Art. 23)** La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2483 C.C., con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata col voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro Imprese. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

**Art. 24)** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del c.c..

**Art. 25)** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da

destinarsi a riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni di ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

**Art. 26)** La Società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole dalla maggioranza prevista dalla Legge e per le altre cause di scioglimento previste dall'Art. 2484 del c.c.. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la convocazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, la deliberazione di cui al comma precedente.

**Art. 27)** Allo scioglimento e liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2487 e ss. del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con effetti di cui all'art.2487-ter del c.c..

**Art. 28)** Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio in cui la società ha sede.

La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra la società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

**Art. 29)** I contrasti tra coloro che hanno il potere di

amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un professionista con studio nella provincia dove la società ha la propria sede, nominato, su istanza della parte più diligente contenente dettagliata indicazione del dissidio, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto in cui la società ha sede. Il professionista potrà altresì essere scelto di comune accordo dalle parti interessate. Il professionista nominato o scelto dovrà comunicare tempestivamente alle parti, mediante lettera raccomandata a.r. o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti in contrasto.

Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti con i medesimi mezzi di cui sopra la propria determinazione ai fini della risoluzione del conflitto entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

La decisione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

**Art. 30)** Tutte le controversie derivanti sia dal presente contratto o dai contratti derivanti da altre società e/o clienti saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsti dai locali servizi di conciliazione predisposti dalle Camere di Commercio o da Organismi a ciò abilitati.

**Art. 31)** Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia per le società a responsabilità limitata.

F.TO: GALLUCCIO GIUSEPPE

NOTAIO ALESSANDRA IANUARIO (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.